

Potenziare la medicina generale per migliorare PACTIVE ACCOING

1-6 ottobre 2018

Complesso Chia Laguna - Domus de Maria (CA)

Il ruolo del Medico Certificatore. Riferimenti normativi, linee guida e profili di responsabilità

"La Tutela della Malattia"

Relatore: Alfredo Petrone

Moderatore: Guido Marinoni

Venerdì 5 ottobre 2018 Complesso Chia Laguna Domus de Maria (CA)





"La Tutela della Malattia"

- certificati di assenza dal lavoro per malattia
- Il quadro normativo, le regole, la casistica
- La tutela previdenziale della malattia
- •L'impegno ergonomico, psico-relazionale e specificità mansionistica: dalla diagnosi alla prognosi clinica e a orientamento medico legale



"La Tutela della Malattia"

• Esenzione obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico: linee guida.

- Eventi e certificazioni di malattia: tra pubblico e privato.
- Profili di responsabilità del medico certificatore.
- Auto attestazione di indisponibilità per motivi di salute del lavoratore. Stato dell'arte



Ogni anno circa 18 milioni di certificati di malattia

- 12 milioni di certificati di lavoratori privati
- 6 milioni di certificati di dipendenti pubblici
- 1 milione di visite di controllo all'anno



Ogni anno circa 18 milioni di certificati di malattia

- Circa 2 miliardi per indennità di malattia per i dipendenti privati (a carico delle imprese nei primi 3 giorni di assenza)
- 2,8 miliardi per le assenze dei pubblici dipendenti (retribuzione corrisposta al lavoratore in malattia).



COSA HA FATTO L'ENTE PER AP

GARANTE PROTEZIONE PER LA PROTEZIONALI DEI DATI PERSONALI 14.03.2018

IL CERTIFICATO DI MAI

Mu JITE, AV **ESP ILIZZANDO** .A, PERMETTE DI SE **MUL1 ADEGUATEZZA** TERMINI ME




SISTEMA INFORMATICO **TISTICHE ANALISI** FICATI PIU' A RISCHIO IN **ORIENTAMENTO**





DATA MINING







11ª Commissione Senato (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 2018

24º Seduta

Audizione del **presidente dell'INPS**, in relazione all'affare assegnato sull'utilizzo delle metodologie di *data mining* per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico (n. 58)





11ª Commissione Senato (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

GIOVEDÌ 18 SETTEMBRE 2018
27º Seduta

Audizione del presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, in relazione all'affare assegnato sull'utilizzo delle metodologie di *data mining* per eseguire visite mediche di controllo ai lavoratori del settore pubblico (n. 58)





COSA HA FATTO L'ENTE PER ARGINARE LA SPESA?

IL CERTIFICATO DI MALATTIA ON LINE COME VIENE "LAVORATO" DALL' INPS?



DATA MINING

MODELLO PREDITTIVO CHE, AVVALENDOSI DI UN SISTEMA INFORMATICO ESPERTO ED UTILIZZANDO TECNICHE STATISTICHE DI ANALISI MULTIVARIATA, PERMETTE DI SEGNALARE I CERTIFICATI PIU' A RISCHIO IN TERMINI DI ADEGUATEZZA DELLA PROGNOSI AD ORIENTAMENTO MEDICO-LEGALE.





Audizione Presidente del Garante 11º Commissione permanente Senato della Repubblica 18 settembre 2018

......sistema di data mining, denominato SAVIO, operante non solo all'insaputa dei lavoratori interessati, ma anche in assenza di precauzioni e garanzie specifiche volte ad evitare, ad esempio, che inesattezze nei dati raccolti o incongruenze nella logica degli algoritmi utilizzati, inducano decisioni erronee con impatti negativi sui singoli.





Audizione Presidente del Garante

11º Commissione permanente Senato della Repubblica 18 settembre 2018

minimizzazione dei dati, specie nel caso di correlazioni statistiche tra informazioni relative a sfere diverse della di vita privata degli interessati. Da questo punto di vista sarebbe, ad esempio, opportuno giustificare, sulla base di elementi obiettivi e ragionevoli, l'inserimento nel modello statistico dei dati sulla retribuzione, sulla qualifica professionale, sul settore e sulla dimensione aziendale o anche L'IDENTIFICATIVO DEL MEDICO CHE HA REDATTO IL CERTIFICATO.





La certificazione in ambito assistenziale e previdenziale e il processo di telematizzazione.

I certificati di assenza dal lavoro per malattia.

- ✓ Impegno ergonomico, psico-relazionale e specificità mansionistica: dalla diagnosi alla prognosi clinica e a orientamento medico-legale.
- ✓ Esenzione dall'obbligo di reperibilità del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico: linee guida.

Alfredo Petrone

Oggi in Italia esistono due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:

- <u>Malattia indennizzabile</u> per i circa 9 milioni di lavoratori privati in cui l'INPS garantisce una copertura indennitaria dal 4° giorno di malattia (sopra il 5° giorno, se gestione separata) per soli 180 gg/anno nei quali il lavoratore ha anche diritto alla conservazione del posto per un lasso di tempo analogo, il cosiddetto "periodo di comporto"
- Malattia retribuita per i circa 3,5 milioni di lavoratori pubblici, il cui rischio è fissato nei contratti, con un diritto all' intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza ed in modo scalare nei periodi successivi e conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA "INCAPACITÀ LAVORATIVA"

Spetta per un **evento morboso in fase acuta o riacutizzata** che determina la **temporanea incapacità** ad espletare l'abituale e specifica attività lavorativa



Inidoneità del lavoratore a impiegare le sue energie produttive nella mansione ordinariamente svolta (specificità), ne consegue che il grado di compromissione dello stato di salute si deve necessariamente intersecare con la mansione lavorativa e le sue modalità di espletamento.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA: "INCAPACITÀ AL GODIMENTO DELLE FERIE"

In tal caso, il parametro essenziale relativo alla compromissione dello stato di salute non deve essere rapportato alla mansione, bensì alla capacità del soggetto di godere del riposo, delle attività ristoratrici e di reintegro delle attività psico-fisiche.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA

•L'evento di malattia può essere documentato <u>da uno o più certificati</u> in continuazione fra loro o, se nel tempo previsto, per ricaduta

•L'indennità di malattia <u>cessa con la scadenza della prognosi dell'ultimo</u> <u>certificato</u> che costituisce il singolo evento (fine malattia).

L'INDENNITÀ DI MALATTIA

•INIZIO

•CONTINUAZIONE

•RICADUTA

L'INDENNITÀ DI MALATTIA " A CHI NON SPETTA"

- collaboratori familiari (Colf e Badanti);
- •portieri;
- ·lavoratori autonomi.

L'INDENNITÀ DI MALATTIA "COSA SPETTA"

Operai settore industria /operai ed impiegati settore terziario e servizi con rapporto di lavoro in essere:

- <u>a tempo indeterminato</u>: **la tutela** di malattia spetta per tutti i giorni coperti da idonea certificazione e per un massimo di **180 giorni nell'anno solare**;
- <u>a tempo determinato</u>: **la tutela** di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell'anno solare.

"INCAPACITÀ LAVORATIVA E/O AL GODIMENTO DELLE FERIE" MALATTIA INDENNIZZABILE

Validamente certificata

Diagnosi: acuta o riacutizzata

Prognosi

MALATTIA INDENNIZZABILE "INCAPACITÀ LAVORATIVA E/O AL GODIMENTO DELLE FERIE"

 Deve <u>essere temporanea</u>, per lo più 180/gg anno di c.d. comporto; in caso di licenziamento solo la riacquisita capacità di lavoro, accertata da apposita valutazione medico legale, potrà consentire al lavoratore di percepire l'indennità di disoccupazione.

 Deve <u>essere la diretta</u> causa che ha determinato riflessi sulla retribuibilità

Deve <u>essere attuale</u>

Deve essere <u>validamente certificata</u>

MALATTIA INDENNIZZABILE "INCAPACITÀ LAVORATIVA E/O AL GODIMENTO DELLE FERIE" VALIDAMENTE CERTIFICATA

- •Trasmissione telematica certificato all'Inps.
- •Se la trasmissione telematica non è possibile, il lavoratore deve, presentare o inviare il certificato di malattia all'Inps e l'attestato al proprio datore di lavoro.
- In caso di degenza ospedaliera, i certificati di ricovero e dimissioni, possono essere consegnati alla Struttura territoriale Le attestazioni di dimissioni e della giornata di pronto soccorso carenti di diagnosi non sono ritenute certificative.

OBBLIGO DELLA DIAGNOSI

DPCM 26 marzo 2008 - Attuazione dell'articolo 1, comma 810, lettera c), della legge 27dicembre 2006, n. 296, in materia di regole tecniche e trasmissione dati di natura sanitaria, nell'ambito del Sistema pubblico di connettività (Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28 maggio 2008)

Art. 8 - Dati del certificato di malattia telematico La trasmissione dei dati del certificato di malattia telematico comprende l'inserimento, da parte del medico, dei seguenti dati obbligatori:

- a) dati anagrafici del lavoratore;
- b) codice fiscale del lavoratore;
- c) residenza o domicilio abituale e domicilio di reperibilità durante la malattia;

d) DIAGNOSI e codice nosologico;

- e) data di dichiarato inizio malattia, data di rilascio del certificato, data di presunta fine malattia nonché, nei casi di accertamento successivo al primo, di prosecuzione o ricaduta della malattia;
- f) visita ambulatoriale o domiciliare.

MALATTIA INDENNIZZABILE "LA PROGNOSI"

PROGNOSI CLINICA

Descrive la fondata previsione scientifica di quando il morbus concluderà la sua azione su un determinato organismo

(descrive il recupero o la stabilizzazione della salute)

MALATTIA INDENNIZZABILE "LA PROGNOSI"

PROGNOSI MEDICO LEGALE

Descrive il recupero non della salute, ma della capacità di adibire energie:

- •al proprio lavoro specifico, integrato dall'effettiva mansione cui il soggetto è adibito
- •al ristoro feriale valutando se la malattia riscontrata è compatibile con le funzioni delle ferie ossia ristoro e reintegro delle energie psicofisiche

TEMPO 0

TEMPO 1



PROGNOSI AD ORIENTAMENTO MEDICO LEGALE



PROGNOSI MEDICO LEGALE

MALATTIE IN EVOLUZIONE MIGLIORATIVA

RECUPERO CAPACITA' LAVORATIVA

Malattia indennizzabile



Validamente certificata



Diagnosi: acuta o riacutizzata



Prognosi

"DIAGNOSI"

Malattia indennizzabile necessariamente acuta o riacutizzata!!!

Errori più frequenti

- Diabete
- Artrosi
- Malattia infiammatoria cronica
- Psicosi cronica
- Laser ad eccimeri per riduzione miopia (chirurgia estetica)

Diagnosi "*Pòstumo"*

Con il termine postumo possiamo indicare, qualsiasi alterazione sia anatomica che funzionale, temporanea o definitiva, che continui a sussistere, come conseguenza e segno di una malattia passata.

L'utilizzo di tale termine anche se può indicare un dinamismo disfunzionale, non identifica l'incapacità al lavoro della singola fattispecie che va sempre esplicitata

Diagnosi "*Pòstumo"*

Postumi di politrauma accidentale NO

Lombalgia, vertigini e stato ansioso reattivo in postumi di politrauma accidentale SI

Postumi di intervento chirurgico colpoisterectomia NO

Cistite e algie pelviche persistenti in postumi di intervento chirurgico di colpoisterectomia SI

DIAGNOSI "Esito"

Con il termine ESITO si intende la <u>conclusione di una malattia</u>
<u>o di un processo morboso</u> che non è quindi associabile
con una malattia che deve essere
necessariamente acuta o riacutizzata



NON INDENNIZZABILE

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206

Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché' l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 9 -Rientro anticipato al lavoro

- 1.Ai fini della ripresa dell'attività lavorativa, per guarigione anticipata rispetto al periodo di prognosi inizialmente indicato nel certificato di malattia, il dipendente è tenuto a richiedere un certificato sostitutivo.
- 2.Il certificato sostitutivo è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi ovvero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo

Esenzione dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali del lavoratore assente per incapacità temporanea allo svolgimento del lavoro specifico:

linee guida

Agevolazion normative. Elemento facoltativo.

•		100		lavoratore
Numero di protocollo univoco del certificato (PUC)		Data visita		
DATI DEL MEDICO		Ia :: n : I	0 1 101110	I a w
DATI DEL MEDICO		Codice Regione	Codice ASL/AO	Codice struttura ricover
Cognome e nome				
Opera nel ruolo di:	Medico SSN	Libero p	rofessionista 🔲	
DATI PROGNOSI				
Il lavoratore dichiara di essere ammalato dal		Viene assegnata	prognosi clinica a ti	utto il
Il lavoratore dichiara di aver completato la pr	opria attività lavorati	va alla data di visit	a 🔲	
Trattasi di: Inizio	Continuazione	Ric	caduta 🔲	
Visita: Ambulatoriale	Domiciliare	Pro	onto Soccorso 🔲	
DATI DIAGNOSI		(Cod. Nosologico	
a malattia è dovuta ad evento traumatico	1	100	Note di diagnosi	
Patologia grave che richiede terapia salvavita	6			
Malattia per la quale è stata riconosciuta la ca		Ħ		
Stato patologico sotteso o connesso alla situa		onosciuta 🔲		
DATI DEL LAVORATORE				
ANAGRAFICI				
Cognome	Nome		C.F.	
Nato/a il a (Comune o Stat	o estero)			Provincia
RESIDENZA O DOMICILIO ATT	UALE (dati dichiara	eti dal lavoratore)		
In via/piazza			r	1.
Comune			CAP	Provincia
REPERIBILITA' DURANTE LA	MALATTIA MELES	chiarati dal lavorato denza o domicilio abi	re - da indicare solo tuale riportati sopra)	se diversi da quelli
		a)		
	diverso dal propri			
Nominativo indicato presso l'abitazione (se la	diverso dal propri	ŏ-ñ√	r	1.

LAVORATORE PRIVATO



LAVORATORE PUBBLICO

In Italia esistono due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:

- <u>Malattia indennizzabile</u> per i circa 9 milioni di lavoratori privati in cui l'INPS garantisce una copertura indennitaria dal 4° giorno di malattia (sopra il 5° giorno, se gestione separata) per soli 180 gg/anno nei quali il lavoratore ha anche diritto alla conservazione del posto per un lasso di tempo analogo, il cosiddetto "periodo di comporto"
- <u>Malattia retribuita</u> per i circa 3,5 milioni di lavoratori pubblici, il cui rischio è fissato nei contratti, con un diritto all' intera retribuzione per i primi 9 mesi di assenza ed in modo scalare nei periodi successivi e conservazione del posto per un periodo di 18 mesi, calcolato sommando tutte le assenze per malattia intervenute nei tre anni precedenti l'episodio morboso in corso.

due differenti forme di tutela del lavoratore in malattia:

- √ diversi dispositivi legislativi e norme regolamentari.
- ✓ diverse fasce orarie di obbligo di reperibilità del lavoratore :
- I. 09.00 13.00; 15.00 18.00 per il pubblico
- II. 10.00 12.00 ; 17.00 19.00 per il privato
- ✓ diversi criteri in merito all'esclusione dell' obbligo di rispettare le fasce di reperibilità

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali Comparto Pubblico Vecchia normativa

Il DPCM n. 206 del 18.12.2009 stabiliva che erano esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità :

- ✓ i dipendenti nei confronti dei quali era stata già effettuata la visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nel certificato e i
- ✓ dipendenti in cui l'assenza era etiologicamente riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) infortuni sul lavoro;
- c) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali Comparto Pubblico - Nuova normativa DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206

•Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali Comparto Pubblico:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- b) malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio; (prime tre categ. della Tabella A e Tabella E del DPR 30.12.1981, n. 834)
- d) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

DECRETO 17 ottobre 2017, n. 206

(nuova normativa per il comparto pubblico):

Le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva

Visite fiscali ripetute nella stessa giornata

Fake News!!!

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali Comparto PRIVATO

D.M. del 11 gennaio 2016:

- a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita
- b) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che deve aver determinato una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 67%

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali Comparto Privato

Nel comparto privato

non esiste l'esenzione per causa di servizio dalla reperibilità!!!

TERAPIA SALVAVITA

La terapia sostitutiva o curativa assume la connotazione di "TERAPIA VITALE" non di "TERAPIA SALVAVITA"!!!

Nella malattie croniche in terapia vitale (insulina, antiipertensivi) spesso non sussiste neppure la specifica incapacità al lavoro

In pratica, la sottile differenza semantica fra TERAPIA VITALE e TERAPIA SALVAVITA parrebbe ben essere equiparata a quella esistente fra terapia preventiva e terapia emendativa: la prima, infatti, mira a prevenire - mediante la regolare assunzione - il verificarsi di eventi peggiorativi lo statu quo ante, a mitigare l'effervescenza sindromico-funzionale della malattia e a scongiurare eventi maggiori; la seconda, invece, pone rimedio agli effetti più nefasti e/o letali di un evento maggiore che già si è verificato.

TERAPIA SALVAVITA

Uno stesso farmaco può essere salvavita nei confronti di una determinata patologia, ma non esserlo più se somministrato in caso di patologia diversa verso cui ha pur tuttavia precisa indicazione :

- •Eparina nella trombosi completa della vena cava
- Antibiotico in casi di AIDS

"Invalidità riconosciuta", pari o superiore al 67%.

Si può procedere all'esclusione dalla reperibilità <u>solo se il quadro</u> <u>morboso all'origine dell'esonerando evento di malattia</u> è sotteso o connesso a <u>patologie che devono aver determinato una riduzione</u> <u>della capacità lavorativa nella misura pari o superiore al 67%</u>

"Invalidità riconosciuta", pari o superiore al 67%.

lo stato morboso che può consentire l'esonero dalla reperibilità deve essere connesso ad una patologia in grado di determinare di per sé una menomazione di cospicuo rilievo funzionale, perché, in avversa ipotesi, si introdurrebbe un discrimine elevato fra l'entità della grave patologia che contestualmente richiede terapia salvavita e l'entità di ben più lievi patologie che, pur determinando un'invalidità percentualisticamente moderata, ben consentono la prosecuzione del lavoro e una buona sostenibilità sociorelazionale.

Esonero dall'obbligo di reperibilità per le visite fiscali comparto privato

l'esonero dalla reperibilità non costituisce in nessun caso la neutralizzazione del **periodo di comporto.**

Esonero dall'obbligo di reperibilità e visite fiscali

L'Istituto, come più volte precisato anche in sede giurisdizionale, ha, nell'ambito delle prestazioni di competenza, il potere-dovere di accertare fatti e situazioni che comportano il verificarsi o meno del rischio assicurativo, presupposto della prestazione. Pertanto, pur venendo meno, nelle fattispecie oggetto della norma, l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore nell'ambito delle fasce orarie stabilite dalla legge, **rimane confermata la possibilità per l'Inps di effettuare comunque controlli**, sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla congruità prognostica ivi espressa.

Tratto dalla Circolare INPS nº95 del 2016

Esonero dall'obbligo di reperibilità e visite fiscali

L'esonero NON è dal controllo, ma solo dalla reperibilità al domicilio!!



Grazie per l'attenzione ...

Sorrento al tramonto